

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3008

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 1° aprile 2015 (v. stampati Senato nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**GRASSO, ASTORRE, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUOMO, D'ADDA, FEDELI, GATTI, RITA GHEDINI, GUERRIERI, MINEO, MOSCARDELLI, PARENTE, PUGLISI, PUPPATO, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, ZANDA, BUBBICO, DI GIORGI, LUCHERINI, FAVERO, ELENA FERRARA, PADUA, RICCHIUTI, ZANONI, ALBANO, ORRÙ, PEZZOPANE, LO GIUDICE, SPILABOTTE; LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, LO GIUDICE; DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS; LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE; AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO; CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO; GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI; BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, MORRA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO**

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione,  
di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 2 aprile 2015*

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO, NONCHÉ ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE E ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

## ART. 1.

*(Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione).*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) all'articolo 32-quinquies, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due »;

c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi » e le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

d) all'articolo 314, primo comma, le parole: « da quattro a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro anni a dieci anni e sei mesi »;

e) all'articolo 318, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

f) all'articolo 319, le parole: « da quattro a otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dieci anni »;

g) all'articolo 319-ter:

1) al primo comma, le parole: « da quattro a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni »;

2) al secondo comma, le parole: « da cinque a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a quattordici anni » e le parole: « da sei a venti anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a venti anni »;

h) all'articolo 319-*quater*, primo comma, le parole: « da tre a otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei anni a dieci anni e sei mesi »;

i) all'articolo 323-*bis*:

1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis*, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Circostanze attenuanti ».

## ART. 2.

*(Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena).*

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

« Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore

dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno ».

ART. 3.

*(Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione).*

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — *(Concussione)*. — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni ».

ART. 4.

*(Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria).*

1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 322-quater. — *(Riparazione pecuniaria)*. — Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno ».

## ART. 5.

*(Associazioni di tipo mafioso,  
anche straniere).*

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: « da sette a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da dieci a quindici anni »;

*b)* al secondo comma, le parole: « da nove a quattordici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da dodici a diciotto anni »;

*c)* al quarto comma, le parole: « da nove a quindici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da dodici a venti anni » e le parole: « da dodici a ventiquattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da quindici a ventisei anni ».

## ART. 6.

*(Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti).*

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis* del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato ».

## ART. 7.

*(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione).*

1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione ».

ART. 8.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190).

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

« *f-bis*) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ».

2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla Commissione di cui al comma 2 ».

3. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

« 32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera *e*), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza ».

## CAPO II

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA  
DI SOCIETÀ E CONSORZI

## ART. 9.

*(Modifica dell'articolo 2621  
del codice civile).*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. — *(False comunicazioni sociali)*. — Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ».

## ART. 10.

*(Introduzione degli articoli 2621-bis  
e 2621-ter del codice civile).*

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 2621-bis. — *(Fatti di lieve entità)*. — Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto

della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

ART. 2621-ter. — (*Non punibilità per particolare tenuità*). — Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis ».

ART. 11.

(*Modifica dell'articolo 2622 del codice civile*).

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2622. — (*False comunicazioni sociali delle società quotate*). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in



errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ».

#### ART. 12.

*(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari).*

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea è sostituito dal seguente: « In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: »;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote »;

*c)* dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote »;

*d)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote »;

*e)* la lettera *c)* è abrogata.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0029840\*